



37571/08 <sup>maximario</sup>  
REPUBBLICA ITALIANA

41

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE III PENALE

Udienza pubblica

del 16.4.2008

SENTENZA

N. P27

R.G. n.

11881/95

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	Enrico	Altieri	Presidente
Dott.	Ciro	Petti	Componente
Dott.	Alfredo	Teresi	Componente
Dott.	Aldo	Fiale	Componente
Dott.	Maria Silvia	Sensini	Componente

ha pronunciato la seguente



**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**STARACE Lucia**, nata a Pozzuoli il 5.1.1945

avverso la sentenza 28.10.1994 della Corte di Appello di Napoli

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28.10.1994, confermava la sentenza 30.6.1993 del Pretore di Napoli – Sezione distaccata di Pozzuoli, che aveva affermato la responsabilità penale di **Starace Lucia** per avere, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza la necessaria concessione edilizia, realizzato un manufatto in lapilcimento coperto con lamiera ondulata ed un gazebo con strutture in lapilcimento e ferro [art. 20, lett. c), legge n. 47/1985], violando altresì la normativa antisismica – acc. in Pozzuoli, il 16.3.1991

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., la aveva condannata alla pena complessiva di giorni otto di arresto e lire 21 milioni di ammenda, con ordini di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la **Starace**, la quale – sotto il profilo della violazione di legge – ha eccepito:

-- l'illegittimità della denegata qualificazione della fattispecie contravvenzionale di cui alla lettera c) dell'art. 20 della legge n. 47/1985 quale "*aggravante*" della ipotesi prevista dalla precedente lettera b) del medesimo articolo, con conseguente illegittimità del mancato giudizio di comparazione tra detta pretesa aggravante e le riconosciute attenuanti generiche;

-- l'illegittimità del disposto ordine di demolizione, in quanto, "in caso di utilizzazione a fini pubblici dei manufatti abusivi da parte del Comune, la sentenza penale, per la parte concernente la demolizione, andrebbe ad incidere negativamente sul potere discrezionale della P.A. ed in dispregio della legge n. 2248/1865, all. E";

Con lo stesso atto di gravame la ricorrente ha altresì chiesto la concessione dei "benefici di legge".

La Starace risulta avere presentato due istanze di "condono edilizio", ex art. 39 della legge n. 724/1994, relative alle opere in oggetto, descritte come "*una veranda e una tettoia ad ampliamento dell'abitazione sita al piano terra in via Allodi*", e questa Corte ha perciò disposto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 38 della legge n. 47/1985.

Il Comune di Pozzuoli ha comunicato di avere richiesto all'interessata, con atto notificato il 12.5.1997, l'*integrazione sostanziale* della documentazione (nulla-osta della cooperativa) senza che detto adempimento sia stato compiuto.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

1. Quanto alla prima doglianza, va ribadita la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, secondo la quale l'*ipotesi di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 configura un'autonoma figura di reato* e non una semplice *aggravante* della contravvenzione prevista dalla lettera b) del medesimo articolo; ne deriva che **non è possibile il giudizio di comparazione, ex art. 69 cod. pen., con eventuali circostanze attenuanti.**

Con riferimento agli abusi edilizi commessi in zone vincolate, infatti, l'illecito sub c) – la cui pena edittale viene autonomamente stabilita – si caratterizza per un'elevata potenzialità offensiva della condotta, con riguardo ai valori urbanistico-culturali ed ambientali tutelati. Esso presenta – sotto il profilo strutturale – un elemento ulteriore rispetto a quello di cui alla lettera b), cioè la violazione del vincolo, e la condotta sanzionata viene ad incidere in modo rilevante non soltanto sull'assetto del territorio, ma sull'intero ambiente, comportando una

A. P. Sole

lesione anche del paesaggio, direttamente tutelato dall'art. 9 della Costituzione [vedi Cass.: Sez. III, 19.12.1989, Salese; Sez. III, 3.7.1992, Langella; Sez. III, 23.4.1994, n. 4699; Sez. III, 13.10.1997, Morano; Sez. IV, 30.5.1994, n. 6337].

Le medesime argomentazioni, per l'identità sostanziale delle previsioni normative, valgono pure per l'attuale formulazione dell'art. 44 del T.U. n. 380/2001.

2. In relazione al secondo motivo di ricorso va poi rilevato che l'**ordine di demolizione impartito dal giudice penale** ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 (attualmente previsto dall'art. 31, ultimo comma, del T.U. n. 380/2001), assolvendo ad un'**autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso**, ha natura di provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un **potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo** ma **autonomo** rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (vedi Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n. 15, ric. P.M. in proc. Monterisi).

*Deve ritenersi definitivamente superata*, infatti, *in materia urbanistica*, "la visione di un giudice supplente dell'Amministrazione pubblica e quindi di garante del rispetto delle regole edilizie da parte dei privati: ruolo che costituiva la premessa necessaria al temuto rischio di interferenze nella sfera amministrativa". Lo stesso territorio costituisce l'oggetto della tutela posta dalla normativa penale urbanistica ed a tale tutela sostanziale si riconnette l'attribuzione al giudice del potere di disporre provvedimenti ripristinatori specifici qualora perduri la situazione offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale.

*Nella fase di esecuzione potranno eventualmente risolversi le questioni riguardanti i rapporti con i provvedimenti concorrenti della pubblica Amministrazione e potrà disporsi la revoca dell'ordine di demolizione* (statuizione sanzionatoria giurisdizionale, che, avendo natura amministrativa non è suscettibile di passare in giudicato) **che risulti non compatibile con situazioni di fatto o giuridiche sopravvenute, quali atti amministrativi della competente autorità che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria.**

*Tale incompatibilità, però, oltre che assoluta, deve essere già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente eventuale* [vedi Cass., Sez. III: 17.12.2001, Musumeci ed altra; 30.3.2000, Cicone; 14.2.2000, Cucinella; 4.2.2000, Le Grottaglie; 7.3.1994, Iannelli e 7.3.1994, Acquafredda].

**2.1 L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune**, ai sensi dell'art. 7, 3° comma, della legge n. 47/1985, **non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale**; infatti, nella prima parte del comma 5° dello stesso articolo, si stabilisce che l'opera acquisita al patrimonio comunale *deve essere demolita* con ordinanza del dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico comunale, a spese del responsabile dell'abuso. Si avrebbe incompatibilità soltanto se, con deliberazione consiliare, a norma della seconda parte dello stesso comma 5°, si fosse statuito di non dovere demolire l'opera acquisita.

Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato, invece, il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in *assenza* di permesso di costruire, in *totale difformità* o con *variazioni essenziali*) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso.

Le medesime considerazioni vanno riferite, per l'identità delle disposizioni normative, alle attuali previsioni dei commi 3 e 5 dell'art. 31 del T.U. n. 380/2001 [vedi Cass., Sez. III: 11.5.2005, Morelli; 20.5.2004, n. 23647, Moscato ed altro, 30.9.2003, n. 37120, Bommarito ed altro; 20.1.2003, n. 2406, Gugliandolo; 7.11.2002, n. 37222, Clemente; 17.12.2001, Musumeci ed altra; 29.12.2000, n. 3489, P.M. in proc. Mosca].

A. Pale

Nella fattispecie in esame, non risulta che il Consiglio comunale di Pozzuoli abbia ravvisato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, previo accertamento di una situazione di inesistente contrasto con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali.

3. La concessione dei benefici di legge non può essere richiesta in sede di legittimità.

4. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto:

- delle domande di condono edilizio presentate dalla Starace;
- della prescrizione dei reati venuta eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione del gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

In ogni caso, le istanze di "condono" proposte dalla ricorrente sono divenute improcedibili ai sensi dell'art. 39, 4° comma, della legge n. 724/1994, in quanto l'Amministrazione comunale ha richiesto all'interessata, con atto notificato il 12.5.1997, l'integrazione sostanziale della documentazione senza che detto adempimento sia stato compiuto.


5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000/00.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,  
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,  
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

ROMA, 16.4.2008

Il Consigliere rel.



Il Presidente

